



Il Prefetto della Provincia di Venezia

VISTA l'istanza pervenuta in data 20.03.2024 prot. n.24629 con la quale il Dott. Mauro Vegni, in qualità di Direttore Ciclismo e Procuratore della "RCS Sport S.p.A." con sede legale a Milano, Via Rizzoli nr.8, ha richiesto la sospensione della circolazione ai sensi dell'art.9 del C.D.S. in occasione della 18ª TAPPA del 107º GIRO d'ITALIA 2024 - Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti che si svolgerà **giovedì 23 maggio 2024** con partenza dal Comune di FIERA DI PRIMIERO (TN) nel territorio della Provincia di Trento ed arrivo con linea di traguardo nel territorio del Comune di Padova in Provincia di Padova, interessando la viabilità di alcuni Comuni della Città Metropolitana di Venezia;

VISTA l'istanza pervenuta al prot. n.28605 il 02.04.2024 con la quale il Dott. Roberto Salvador in qualità di Procuratore della "RCS Sport S.p.A." intesa ad ottenere la sospensione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della manifestazione ciclistica a pedalata assistita, collaterale al Giro d'Italia, denominata "Giro E" che si svolgerà secondo le modalità fissate nell'allegato "C" e nell'allegato "D" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, interessando il territorio della Città Metropolitana di Venezia il giorno **giovedì 23 maggio 2024** con tappa San Biagio di Callalta (TV) - Padova (PD);

VISTA la comunicazione pervenuta con prot. ingresso nr. 30573 del 09.04.2024 da parte della Società RCS Sport Sp.A. con indicata una modifica di percorso e la relativa cronotabella aggiornata;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che, nell'ambito di questa Città Metropolitana di Venezia, interesserà alcuni tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Scorzè, Martellago, Spinea, Mirano, Pianiga, Dolo, Fiesso d'Artico, Stra e Vigonovo;

VISTO il provvedimento emesso con determinazione dirigenziale nr.109/A2106B/2024 del 30.04.2024, con il quale, la Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e F.E. Turismo e Sport, ha autorizzato lo svolgimento della intera manifestazione ciclistica competitiva internazionale 107º GIRO d'ITALIA 2024;

VISTO il nulla osta rilasciato dalla Città Metropolitana di Venezia – Area Mobilità - Servizio Gestione e manutenzione Rete Stradale con determinazione nr.951/2024 del 08.04.2024 per il transito della sopraindicata Corsa Ciclistica Internazionale per Professionisti nelle strade di propria competenza e i nulla osta rilasciati dai Comuni di: Martellago - Settore Gestione del Territorio con nota in data 27.03.2024, Pianiga - Polizia Locale con nota del 27.03.2024 e Dolo – Settore LL.PP. con nota prot. nr.9111/2024 del 09.04.2024, con le relative prescrizioni che dovranno essere rispettate dagli organizzatori;

RICHIAMATE le intese assunte in occasione della riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutesi in questa Prefettura il giorno 13 maggio 2024, con gli Enti interessati - per la parte di rispettiva competenza -, in relazione alla idoneità del percorso di gara sotto il profilo della sicurezza della circolazione, nonché della incolumità pubblica e dei partecipanti;

VISTE le sottoelencate note con cui le Amministrazioni locali hanno comunicato le deviazioni stradali ed i percorsi alternativi che hanno predisposto al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione:

- Comune di Pianiga: nota del 14.05.2024 acquisita con prot. di ingresso n.42329 del 14.05.2024;
- Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico (Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta) nota prot. nr.148/PL del 15.05.2024;
- Comuni di Martellago, Mirano e Spinea (Unione dei Comuni del Miranese): nota prot. 9776 in data 17/05/2024;
- Comune di Scorzè: nota del 14.05.2024 prot. di ingresso n.42460 del 14.05.2024;
- Comuni di Stra e Vigonovo: nota acquisita prot. di ingresso n.43184 del 16.05.2024;

VISTO, altresì, il nulla osta della Società Veneto Strade S.p.A. rilasciato con nota prot.n.9836/2024 /Cl. 07.0.0 del



Il Prefetto della Provincia di Venezia

12.4.2024;

VISTA la nota prot. nr.8817/2024 in data 21.03.2024 Compartimento della Polizia Stradale per il Veneto – Padova concernente la predisposizione dei servizi per la tappa in argomento;

VISTA la nota prot. nr. 0014078953/2024 in data 24.04.2024 del Compartimento Polizia Stradale - Sezione di Venezia concernenti il sopralluogo e le valutazioni di competenza in merito alle arterie stradali ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Venezia interessate dalla tappa in argomento, trasmessa agli Enti interessati con nota prot. di uscita nr.37575/2024 del 29.4.2024;

VISTO il Regolamento Tecnico della FCI Federazione Ciclistica Italiana che stabilisce che al Direttore di Corsa Ciclistica spetta:

- l'accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa;
- la verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della gara e nell'eventuale sospensione (o limitazione) del traffico;
- la responsabilità dell'osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale;
- compete un accertamento continuo delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche e le vetture di "Inizio e Fine gara" collegate a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione;

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 16, con la quale è stato previsto che l'autorizzazione di cui al citato articolo 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. prot. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno nr. prot. 300/A/3572/21/116/1 del 20.04.2021 recante autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada ex art.9 del codice della strada;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada emanato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO opportuno, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, di



Il Prefetto della Provincia di Venezia

dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le strade interessate dal percorso di gara ricadenti nel territorio di questa Città Metropolitana;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno **GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024**, a partire da 2 ore e 30 minuti antecedenti il passaggio dei ciclisti, che consentirà il transito della competizione denominata "Giro-E", della carovana pubblicitaria (All. "E"), e dei professionisti, lungo le strade interessate dal percorso della gara, limitatamente ai tratti di strada che interessano il territorio di questa provincia, di cui alla unita tabella (All. "A"), calcolate tenendo conto della **media più veloce** indicata nell'allegata cronotabella (All. "B") che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Al fine di ridurre i disagi della circolazione, i Comuni interessati dal percorso di gara hanno individuato idonei percorsi alternativi nell'ambito del territorio di competenza e ne forniranno preventiva informazione all'utenza.

Gli Enti proprietari delle strade interessate valuteranno l'opportunità di disporre, nella circostanza, obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Si raccomanda, inoltre, di dare ampia diffusione all'utenza con le previste modalità di comunicazione sulla chiusura delle strade che interessano il percorso della competizione ciclistica.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La circolazione verrà riaperta soltanto dopo il passaggio del veicolo dell'organizzazione con il cartello "Fine corsa" e il mezzo della Polizia Stradale con la "bandiera rossa".



Il Prefetto della Provincia di Venezia

SI DISPONE

altresi che:

- Il Direttore di Corsa e gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati - per le parti di rispettiva competenza - della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 ed s.m.i. e tenendo conto del provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, nonché della nota di trasmissione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. prot. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020, con il quale si sospende sino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, salvo che il personale abilitato alla scorta tecnica che segue la carovana non disponga altrimenti, si chiede che sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si declina ogni responsabilità dalle conseguenze derivanti dallo svolgimento della manifestazione in argomento; la Società Organizzatrice, a copertura di esse, dovrà dotarsi di apposita ed idonea assicurazione di responsabilità civile.

Venezia, data del protocollo

P. Il Prefetto
Il Dirigente dell'Area III

(Vivola)
Vivola

AI COMUNI DI:

- MARTELLAGO - POLIZIA LOCALE
- SCORZE'



Il Prefetto della Provincia di Venezia

- SPINEA
- MIRANO
- PIANIGA
- DOLO
- FIESSO D'ARTICO
- STRA
- VIGONOVO

ALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE COORD.TO POLITICHE E F.E.

sport@cert.regione.piemonte.it

ALL QUESTURA DI VENEZIA

AL COMANDO PROV.LE CARABINIERI DI VENEZIA

tve21045@pec.carabinieri.it

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO - PADOVA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VENEZIA

AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

AL SUEM 118 DI VENEZIA - MESTRE

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA-SETTORE VIABILITÀ

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

ALL'A.N.A.S. DI VENEZIA

anas.veneto@postacert.stradeanas.it

ALLA VENETO STRADE S.p.A.

venetostrade@pec.venetostrade.it

ALLA AUTOVIE VENETE

area.esercizio@pec.autovie.it

ALLA C.A.V.

cav@cert.cavspa.it

ALLA RCS SPORT S.P.A.

ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it